



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 322 | 14/12/2022 | 17 | 8 |

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 21 del 08/07/2015 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.1, 5.3 e 5.5 sito in Giugliano in Campania (NA) - Zona ASI, localita' Ponte Riccio. Societa' Ecologia De Vita s.r.l.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 126 del 23/09/2016 e s.m.i.;

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 21 del 08/07/2015 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società De Vita Maria & Figli snc per l’impianto IPPC 5.1, 5.3 e 5.5. sito in Giugliano in Campania (NA) - zona ASI, località Ponte Riccio;
- b. che con D.D. n. 172 del 06/09/2019, l’autorizzazione di cui al punto a. è stata volturata alla società Ecologia De Vita s.r.l.;
- c. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- d. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
- e. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’;
- f. che la società Ecologia De Vita s.r.l., con nota acquisita al prot. 89649 del 17/02/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 21/2015 e s.m.i. per l’impianto in oggetto allegando:

- documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016;
- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017;
- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato.

RITENUTO di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. 21 del 08/07/2015 e s.m.i. per adeguare l’impianto in oggetto alle nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’, pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, con nota prot. 104931 del

24/02/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento, pubblicato sul sito istituzionale di questa UOD. Decorsi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 13/04/2022 e conclusa il 07/06/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 il Comune di Giugliano in Campania si è espresso favorevolmente e ha rilasciato il parere urbanistico/edilizio da cui si evince la compatibilità degli interventi di adeguamento impiantistico da realizzare, con la destinazione d'uso dei locali;

a.2 l'ARPAC, con nota del 07/06/2022, acquisita agli atti con prot. 295532 del 07/06/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.3 il Consorzio ASI di Napoli, nella seduta del 07/06/2022 ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni degli altri Enti;

a.4 l'Ente Idrico Campano, nella seduta del 13/04/2022 ha espresso parere favorevole e lo ha ribadito nella seduta del 07/06/2022;

a.5 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a supporto dell'istruttoria della Regione, nella seduta del 07/06/2022 ha espresso parere favorevole;

a.6 La Città Metropolitana di Napoli, l'ASL NA2 Nord e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con note PEC del 21/07/2022 e del 14/10/2022 ha trasmesso, previa verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Rapporto Tecnico dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 25 e di pag. 115.

DATO ATTO

a. che, in data 15/09/2022 e in data 24/10/2022 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società ha trasmesso, in uno all'istanza, l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

"In merito alle valutazioni eseguite relative alle:

- *caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose pertinenti usate in quantità superiori alle soglie di cui all' Allegato 1, Tabella 1 del DM 95/2019;*
- *caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee a livello di sito;*
- *misure di gestione adottate all'interno del sito ed i sistemi di contenimento utilizzati per il recupero delle sostanze pertinenti in caso di perdita accidentale (presenza di bacini di contenimento, kit antinquinamento, aree attrezzate con reti di raccolta dedicate);*

si considera esclusa la reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee. Pertanto, si ritiene insussistente l'obbligo di presentare la relazione di riferimento in quanto non sussiste una credibile possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti indagate".

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

c. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

d. che la società, con nota PEC del 02/11/2022 ha trasmesso integrazione della tariffa istruttoria per adeguarla a quanto previsto dalla DGR 43/2021. Al riguardo la società ha versato la somma integrativa di euro 3.337,5 per un totale di euro 12.625;

e. che la modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame riguarda:

- la dismissione dell'impianto di trattamento delle batterie al piombo e rifiuti simili (Fase L2), compresa l'unità di neutralizzazione degli acidi e l'impianto lavaruote;
- la redistribuzione di codici CER nelle aree di stoccaggio.

f. che, con riferimento alla collocazione del sito su cui insiste l'impianto nell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano, la Conferenza di Servizi decisoria tenutasi presso l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela di Territorio e del Mare, nella seduta del 4 marzo 2011 *"...prendendo atto che i risultati delle indagini di caratterizzazione e della sua successiva integrazione sono risultati*

conformi, per tutti gli analiti ricercati, ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica, così come confermato dal documento di validazione trasmesso dall'ARPAC ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 4112/TRI/DI del 09/02/11, delibera di dichiarare restituibile per la destinazione d'uso commerciale-industriale l'area di competenza della Ditta De Vita Maria e Figli".

RITENUTO di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 21 del 08/07/2015 e s.m.i. alla società De Vita Maria & Figli snc per l'impianto IPPC 5.1, 5.3 e 5.5. sito in Giugliano in Campania (NA) - zona ASI, località Ponte Riccio, volturata alla società Ecologia De Vita s.r.l., con D.D. n. 172 del 06/09/2019 e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 21 del 08/07/2015 e s.m.i. alla società De Vita Maria & Figli snc per l'impianto IPPC 5.1, 5.3 e 5.5. sito in Giugliano in Campania (NA) - zona ASI, località Ponte Riccio, volturata alla società Ecologia De Vita s.r.l., con D.D. n. 172 del 06/09/2019 e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame;
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota PEC del 20/09/2021, acquisita al prot. 469505 del 23/09/2021 e successiva consegna a mano e delle successive integrazioni;
3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
 - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;
 - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
 - 3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.
 - 3.2 per l'acustica la società, in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Giugliano in Campania (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
 - 3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto

quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** al proponente di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Giugliano in Campania (NA), all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto alle modifiche non sostanziali di cui al presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

9. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto secondo la nuova configurazione, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, predisponga un "Piano di emergenza interna" aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

10. **di prescrivere** che la società, a seguito delle modifiche non sostanziali autorizzate con il presente provvedimento, adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 9. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

11. **di precisare** che la società ha in atto polizza fideiussoria n. 746504 emessa in data 03/07/2015 da Elba Assicurazione S.p.A., con scadenza 06/07/2025 più un ulteriore anno, a favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio;

12. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 06/07/2025, data di scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 11 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere conformata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

13. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

14. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

15. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a

euro 300;

- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

16. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

17. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Giugliano in Campania (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

18. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

19. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

20. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

21. **di notificare** il presente provvedimento alla società Ecologia De Vita s.r.l.;

22. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Giugliano in Campania (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

23. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta